

CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI PROFESSIONALI

PREMESSO CHE

I Servizi Professionali offerti da Cegid sono Servizi Professionali *standard* progettati per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di clienti. Cegid, in conformità all'obbligo di informare e consigliare i propri clienti, ha comunicato al Cliente una proposta commerciale e/o la documentazione illustrativa dei Servizi Professionali al Cliente, che il Cliente dichiara di aver letto. È responsabilità del Cliente, in particolare sulla base di queste informazioni, assicurarsi che i Servizi Professionali offerti da Cegid siano conformi alle esigenze e ai requisiti specifici del Cliente. A tal fine, prima di concludere il Contratto, il Cliente può richiedere a Cegid qualsiasi informazione integrativa, dopodiché il Cliente riconosce di essere stato adeguatamente informato in merito ai suddetti Servizi Professionali. Il Cliente si impegna inoltre a fornire a Cegid ogni ulteriore informazione necessaria per la corretta prestazione dei Servizi Professionali in oggetto. Eventuali specifiche o documenti predisposti dal Cliente che indichino richieste aggiuntive non saranno in nessun caso presi in considerazione da Cegid ai fini del Contratto, salvo espresso consenso di Cegid prima della sottoscrizione del Contratto, con l'intesa che eventuali specifiche concordate o richieste aggiuntive saranno allegate al Contratto.

Il Cliente riconosce e accetta che il presente documento è soggetto a modifiche e che la versione delle Condizioni generali di servizio applicabile nell'ambito del Contratto è quella disponibile sul sito <https://www.cegid.com/it/termini-general-e-condizioni/>.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione delle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato indicato di seguito, sia al singolare che al plurale.

Ambiente Tecnico	indica il sistema informatico (inclusi <i>software</i> , <i>hardware</i> , reti di comunicazione, ecc.) del Cliente prima della consegna e dell'implementazione del Pacchetto Software. L'Ambiente Tecnico, al fine di consentire il corretto funzionamento del Pacchetto Software in normali condizioni d'uso, deve rispettare i Prerequisiti Tecnici.
Cliente	indica la persona fisica o giuridica identificata come tale nel " <i>Modulo d'Ordine</i> " o nell'ordine <i>online</i> e che sottoscrive il " <i>Modulo d'Ordine</i> " o l'ordine <i>online</i> per i propri scopi commerciali o professionali.
Contratto	indica alternativamente: - un insieme di documenti complessivamente composti da: la "<i>Descrizione degli Articoli Ordinati</i>", il "<i>Modulo d'Ordine</i>" e il "<i>Mandato SEPA</i>" (qualora presente), le presenti Condizioni Generali per i Servizi Professionali, nonché i Documenti relativi al Servizio e i Prerequisiti Tecnici e ogni altra condizione generale applicabile agli elementi ordinati cui si fa riferimento nella "<i>Descrizione degli Articoli Ordinati</i>"; o - un ordine effettuato <i>online</i> che sia convalidato da un firmatario autorizzato del Cliente e che includa o faccia riferimento alla "<i>Descrizione degli Articoli Ordinati</i>" (con l'indicazione della quantità e del prezzo di tali articoli), il "<i>Mandato SEPA</i>" (qualora presente), le presenti Condizioni Generali, nonché i Documenti relativi al Servizio e i Prerequisiti Tecnici e ogni altra condizione generale applicabile agli elementi ordinati cui si fa riferimento nella "<i>Descrizione degli Articoli Ordinati</i>". Le presenti Condizioni Generali e i Prerequisiti Tecnici possono essere consultati e scaricati dal sito Cegid (http://www.cegid.com/it/) e su richiesta possono anche essere inviati al Cliente. Cegid raccomanda al Cliente di leggere le presenti Condizioni Generali, i Documenti relativi al Servizio e i Prerequisiti Tecnici, utilizzando quest'ultimo strumento di accesso, che è sempre disponibile.
Controllata	indica qualsiasi controllata del Cliente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, autorizzata all'utilizzo dei Pacchetti Software e/o dei Software di Terzi e/o a fruire del Servizio fornito da Cegid al Cliente alle condizioni del Contratto. Le controllate che, in via diretta o

	indiretta (tramite intermediari), esercitano un'attività in concorrenza con Cegid non sono considerate Controllate.
Data di Efficacia	indica la data di entrata in vigore del Contratto, come indicata nella pagina di sottoscrizione del " <i>Modulo d'Ordine</i> ".
Dati del Cliente	indica le informazioni (compresi i Dati Personali), di cui il Cliente è proprietario e/o titolare del trattamento e che il Cliente inserisce, compila, trasmette, raccoglie, memorizza e/o tratta in relazione all'esecuzione del Contratto.
Dati Personali	indica i dati di natura personale che il Cliente tratta in relazione all'esecuzione del Contratto, come definiti nel Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("GDPR" tali norme sono di seguito designate " Norme Applicabili ").
Documento relativo al Servizio	indica il documento che illustra il contenuto di un Servizio Professionale, accessibile dal Cliente facendone richiesta a Cegid.
Hardware	indica l'attrezzatura informatica ordinata dal Cliente, la quale è soggetta a distinte condizioni generali con riguardo all'Hardware, al Software di Terzi e ai servizi correlati.
Pacchetti Software	indica congiuntamente il Pacchetto Software Cegid e il Pacchetto Software dell'Autore.
Pacchetto Software Cegid	indica il/i pacchetto/i <i>software standard</i> di cui Cegid sia l'autore (e la relativa documentazione) di cui il Cliente abbia ottenuto i diritti d'uso in distinte condizioni generali.
Pacchetto Software dell'Autore	indica il/i pacchetto/i <i>software standard</i> progettato/i e sviluppato/i da soggetti diversi da Cegid e rispetto al/ai quale/i Cegid detenga un diritto di distribuzione in virtù del quale Cegid possa concedere al Cliente il diritto di utilizzare i suddetti Pacchetti Software dell'Autore e per i quali il Cliente abbia ottenuto i diritti di utilizzo ai sensi di distinte condizioni generali.
Prerequisiti Tecnici	indica l'ultima versione dell'elenco delle caratteristiche del sistema informatico o dei dispositivi <i>hardware</i> e informatici del Cliente suggeriti da Cegid e necessari per il corretto funzionamento dei Pacchetti Software o per l'accesso al Servizio SaaS, come descritto nelle distinte Condizioni Generali per la Concessione in Licenza e nel Contratto di servizi correlati o nelle Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio SaaS.
Prezzo:	Si riferisce ai prezzi definiti nel Contratto.
Servizi Professionali	indica i servizi professionali (inclusi i Ticket Pass) relativi ai Pacchetti Software, al Software di Terzi, al Servizio SaaS e/o all'Hardware, quali l'installazione, l'analisi, la configurazione, la migrazione dei dati e/o la formazione offerti da Cegid e acquistati dal Cliente nel Contratto. Essi sono illustrati nei Documenti relativi al Servizio.
Servizio	indica alternativamente: - i servizi applicativi <i>standard</i> erogati <i>online</i> (modalità SaaS), nonché gli eventuali servizi di assistenza e manutenzione, cui il Cliente aderisce ai sensi di distinte Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio SaaS; - l'assistenza, la correzione degli errori e la manutenzione del <i>software</i> forniti da Cegid ai sensi delle Condizioni Generali per la Concessione in Licenza e Servizi Correlati.
Software di Terzi	indica i programmi per elaboratore progettati e sviluppati da terzi e per i quali Cegid detiene i diritti di distribuzione (ad esclusione del Pacchetto Software Cegid e del Pacchetto Software dell'Autore per i quali il Cliente abbia ottenuto un diritto di uso ai sensi delle distinte Condizioni Generali per la Concessione in Licenza e Servizi Correlati).
Ticket Pass	indica l'esecuzione a intermittenza di un Servizio Professionale su richiesta del Cliente, come descritto in un Documento relativo al Servizio disponibile su richiesta rivolta a Cegid.

ARTICOLO 2. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO - FINALITÀ

2.1. Accettazione del Contratto

Si presuppone che il Cliente abbia letto il Contratto e lo abbia debitamente accettato senza riserve. Il Contratto si considera accettato dalla successiva tra la data di sottoscrizione del modulo d'ordine o la data di sottoscrizione del Mandato SEPA o, quando il Cliente conclude un ordine *online* facendo riferimento alle presenti Condizioni Generali e dando atto dell'accettazione dell'intero Contratto.

Eventuali modifiche delle presenti Condizioni Generali per Servizi Professionali devono essere debitamente accettate e sottoscritte dalle Parti, in mancanza, qualsiasi modifica o alterazione apportata alla sezione prestampata del Contratto (ossia "Modulo d'Ordine", "Descrizione degli Articoli Ordinati") dovrà ritenersi nulla e inefficace.

Il Contratto può essere accettato dal Cliente a distanza, e il Cliente riconosce che i fax che riportano la firma di uno dei rappresentanti del Cliente o di persone autorizzate che vengano ricevuti da Cegid costituiscono prova di un contratto valido e possono quindi essere fatti valere da Cegid. L'accettazione del Contratto in via telematica ha tra le Parti il medesimo valore probatorio di un contratto cartaceo. I registri informatizzati conservati negli archivi delle Parti sono custoditi nel rispetto di ragionevoli misure di salvaguardia e costituiscono una prova valida delle comunicazioni tra le Parti. L'archiviazione dei documenti contrattuali avviene su un supporto sicuro e duraturo idoneo a essere validamente prodotto come prova.

2.2. Oggetto

Le Condizioni Generali disciplinano i termini e le condizioni in base ai quali Cegid fornirà al Cliente i Servizi Professionali cui si fa riferimento nel Contratto.

ARTICOLO 3. DATA DI EFFICACIA - DURATA

Il Contratto è valido a decorrere dalla Data di Efficacia.

Il Contratto rimarrà in vigore fino a quando tutti i Servizi Professionali non saranno stati eseguiti e pagati.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PROFESSIONALI

ARTICOLO 4. SERVIZI PROFESSIONALI:

4.1. Cegid presterà i Servizi Professionali richiesti dal Cliente e indicati nella "Descrizione degli Articoli Ordinati" o nel modulo d'ordine *online*.

4.2. Qualora il Cliente intenda modificare una data programmata nella quale il Servizio Professionale deve essere prestato *in loco*, dovrà darne comunicazione a Cegid tramite lettera o e-mail ricevuta da Cegid almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della data programmata per la prestazione del Servizio Professionale in questione. Qualora la cancellazione o il rinvio avvenga meno di 48 (quarantotto) ore prima della data prevista per la prestazione del Servizio Professionale, Cegid potrà addebitare al Cliente una penale pari al 100% (cento per cento) del prezzo del Servizio Professionale. Qualora la cancellazione o il rinvio avvenga tra le 48 (quarantotto) ore e gli 8 (otto) giorni lavorativi prima della data prevista per la prestazione del Servizio Professionale, Cegid potrà addebitare al Cliente una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del prezzo del Servizio Professionale. Le specifiche condizioni per l'annullamento o il rinvio dei Servizi Professionali per la formazione sono indicate nel prosieguo.

4.3. Contenuto della formazione. Il contenuto dei corsi di formazione di Cegid è descritto nel materiale didattico che Cegid invierà al Cliente su richiesta. Qualora il Cliente intenda concludere un contratto di formazione, deve richiedere tale contratto a Cegid e accettare i termini del "Contratto di Formazione" prestampato.

Iscrizioni. Le iscrizioni sono elaborate da Cegid seguendo l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione. Qualora il corso di formazione selezionato dal Cliente sia al completo per le date da quest'ultimo selezionate, Cegid proporrà al Cliente di frequentare il predetto corso di formazione in date diverse. L'iscrizione sarà confermata da Cegid almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio del corso di formazione.

Partecipanti. Il Cliente, prima di iscrivere un partecipante, deve assicurarsi che il partecipante abbia le competenze e le motivazioni necessarie per comprendere e completare con successo la formazione impartita. Il Cliente farà sì che i partecipanti dallo stesso iscritti che frequenteranno ciascun giorno di formazione firmino il registro delle presenze giornaliero di Cegid.

Modalità di esecuzione. I servizi di formazione saranno forniti da Cegid secondo le seguenti modalità:

- servizi di formazione multi-cliente presso il centro di formazione, in un luogo che sarà stabilito da Cegid: le spese sostenute per i pasti e per i viaggi del Cliente sono a carico di quest'ultimo;
- servizi di Formazione presso la sede del Cliente: le spese sostenute per tutti i pasti e le spese di viaggio del formatore saranno fatturate al Cliente ad un prezzo forfettario, secondo le condizioni indicate nelle "Spese Giornaliere" e nel "Modulo d'Ordine";
- formazione personalizzata: Cegid, ad un prezzo stabilito di comune accordo tra le Parti, impartirà una formazione personalizzata al personale del Cliente. La formazione può essere impartita sia in sede, sia fuori sede. Le spese di

viaggio e/o per i pasti sono fatturate secondo le predette condizioni a seconda del luogo in cui si svolge la formazione;
e

- formazione via *web*: in determinate circostanze, Cegid può proporre al Cliente una formazione *online* o *e-learning* a spese del Cliente. Per poter usufruire di qualsiasi formazione via *web*, il Cliente deve disporre di una connessione telefonica e di una connessione *internet* funzionanti. Il Cliente è informato che la formazione via *web* e l'*e-learning* non sono generalmente finanziati da istituti di pagamento.

Cancellazione e/o rinvio.

Cancellazione e/o rinvio da parte del Cliente. Qualora il Cliente desideri modificare la data di partecipazione o annullare la partecipazione ad un corso di formazione, deve informare il dipartimento di formazione di Cegid, tramite lettera o e-mail ricevuta da Cegid almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima dell'inizio del corso:

- se la cancellazione o il rinvio viene effettuato meno di 48 (quarantotto) ore prima della data prevista per il corso di formazione, Cegid può addebitare al Cliente una penale pari al 100% (cento per cento) del prezzo del corso di formazione;
- se la cancellazione o il rinvio avviene tra 48 (quarantotto) ore e 8 (otto) giorni lavorativi prima della data di inizio prevista del corso di formazione, Cegid può addebitare al Cliente una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del prezzo del corso di formazione;
- qualora il Cliente non annulli o rinvi un determinato corso di formazione ma non vi partecipi, Cegid può addebitare al Cliente un importo forfettario pari al 100% (cento per cento) del prezzo del corso di formazione.

Rinvio da parte di Cegid. I corsi di formazione presso il centro potranno essere posticipati qualora il numero di partecipanti sia insufficiente. I corsi presso la sede del Cliente potranno anch'essi essere posticipati qualora il *trainer* non sia disponibile o laddove vi siano problemi logistici di trasporto (come quelli derivanti da scioperi o avverse condizioni meteorologiche). Il Cliente sarà informato tempestivamente qualora si realizzino i predetti eventi.

4.4. Cegid, prima della prestazione di qualsiasi Servizio Professionale relativo all'implementazione di un'interfaccia e/o alla migrazione dei dati, effettuerà uno studio preliminare di fattibilità tecnica sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, e fornirà un preventivo del costo, comprensivo di una stima del numero di giorni che sarebbero necessari per ultimare il Servizio Professionale, i cui termini devono essere concordati tra il Cliente e Cegid.

4.5. Il Cliente consentirà a Cegid l'accesso gratuito a tutte le informazioni che Cegid ritenga necessarie per la prestazione dei Servizi Professionali.

4.6. Il Cliente, entro 2 (due) giorni dalla prestazione dei Servizi Professionali da parte di Cegid, accetterà i Servizi Professionali o comunicherà a Cegid il tipo di mancata conformità al "*Modulo d'Ordine*" dei Servizi Professionali. L'accettazione dei Servizi Professionali si considererà avvenuta decorsi 5 (cinque) giorni dalla prestazione - a eccezione dei casi nei quali il Cliente abbia inviato a Cegid la predetta comunicazione scritta di mancata accettazione - e Cegid fatturerà l'importo complessivo dovuto a Cegid con riferimento a tali Servizi professionali.

4.7. Cegid non garantisce che i Servizi Professionali siano idonei ad un particolare scopo, che potrebbe essere stato il motivo della decisione del Cliente di concludere il Contratto, ad eccezione dei casi nei quali (i) il Cliente abbia esplicitato in anticipo e per iscritto tale motivo e (ii) Cegid non abbia approvato espressamente tale motivo, in conformità con le condizioni illustrate in Premessa.

4.8. Cegid si riserva il diritto di fatturare al Cliente il tempo impiegato per ricercare le cause di eventuali incidenti qualora l'incidente riscontrato dal Cliente non sia stato causato da servizi o interventi effettuati da Cegid ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

5.1. Diritti di proprietà intellettuale sui risultati dei Servizi Professionali

Ciascuna Parte conserva i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare prima della Data di Efficacia.

Cegid è titolare di tutto quanto risulti dai Servizi Professionali, ad esempio, la configurazione, le interfacce nonché i documenti, gli studi, i prodotti e i dati implementati o forniti da Cegid nell'ambito del Contratto (i "**Risultati**"). Tutti i diritti relativi ai Risultati sono e rimangono di proprietà di Cegid in quanto il Contratto non comporta alcuna cessione di diritti di proprietà intellettuale a favore del Cliente né crea alcuna comproprietà tra quest'ultimo e Cegid con riguardo ai Risultati.

Cegid concede al Cliente un diritto di uso personale, non esclusivo, non cedibile e non trasferibile sui Risultati per l'utilizzo dei Pacchetti Software, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali per la Concessione in Licenza e Servizi Correlati ovvero, in quanto applicabile, all'uso del Servizio SaaS, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali per il Servizio SaaS.

Il Cliente si asterrà dal porre i Risultati a disposizione di terzi, direttamente o indirettamente, gratuitamente o a titolo oneroso, in qualsiasi forma e per qualsivoglia motivo.

5.2. Know-how di ciascuna Parte

Ciascuna Parte resta proprietaria del *know-how* di cui dispone a prescindere dal Contratto o dal *know-how* che possa acquisire nel corso dell'esecuzione del Contratto e resta libera di utilizzarlo. Cegid è libera di fornire servizi analoghi ad altri clienti. Nessuna delle Parti può rivendicare alcun diritto sul *know-how* dell'altra Parte.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 6. PREZZI E FATTURAZIONE

6.1. Prezzi

I prezzi sono indicati nella "*Descrizione degli Articoli Ordinati*" e nel "*Modulo d'Ordine*", oppure nel modulo d'ordine *online*. Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA e di tutti gli altri oneri, tasse, imposte, dazi o canoni dovuti dal Cliente a decorrere dalla data di emissione della fattura di Cegid al Cliente. Il prezzo non rappresenta in nessun caso un prezzo fisso, in quanto i Servizi Professionali sono prestati su base temporale e materiale.

6.2. Fatturazione

I Servizi Professionali sono fatturati in base alla loro prestazione. Qualora l'ordine sia definitivo, Cegid si riserva il diritto di fatturare ogni giorno del Servizio Professionale richiesto dal Cliente ma non prestato da Cegid per causa imputabile al Cliente entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Efficacia.

6.3. Revisione del prezzo

I Prezzi del Contratto vengono automaticamente rivisti ogni anno applicando la variazione dell'indice PREZZI AL CONSUMO nei dodici mesi noti alla data di applicazione dell'indicizzazione, fermo restando che l'aumento dei Prezzi non potrà essere inferiore al 3%.

Se l'indice PREZZI AL CONSUMO cessa di esistere, sarà sostituito dall'indice più vicino.

ARTICOLO 7. PAGAMENTO

7.1. Pagamento dei Servizi Professionali

Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente dovrà corrispondere a Cegid l'importo totale comprensivo delle imposte per i Servizi Professionali qualora l'importo complessivo sia inferiore o pari a euro 1.500 (euro millecinquecento) al netto delle imposte. Qualora l'importo totale degli articoli ordinati sia superiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) al netto delle imposte, il Cliente è tenuto a versare a Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, tramite bonifico bancario o addebito diretto, un anticipo minimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dei prodotti ordinati; tale anticipo non potrà essere inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) al netto delle imposte. Con riferimento agli ordini *online*, il Cliente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento anticipato.

A meno che il pagamento non sia già stato eseguito dal Cliente secondo le predette disposizioni, il Cliente dovrà pagare gli importi di ogni fattura (esclusi i Servizi) emesse da Cegid, senza riduzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico bancario o addebito diretto. Con riferimento agli ordini *online*, il Cliente dovrà pagare gli importi di ogni fattura emessa da Cegid con carta di credito ovvero, senza riduzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, tramite addebito diretto o bonifico bancario. Senza pregiudizio delle predette disposizioni, con riferimento al primo ordine *online* effettuato da parte di un nuovo Cliente, il Cliente dovrà pagare anticipatamente ogni fattura emessa da Cegid, senza riduzioni, con carta di credito.

Per l'addebito diretto, il Cliente si impegna a fornire le proprie coordinate bancarie (IBAN e BIC) e a completare il Mandato SEPA in forma cartacea o elettronica. Qualora il Cliente sottoscriva successivamente più Contratti e scelga di pagare Cegid con addebito diretto ogni volta che un pagamento sia dovuto a Cegid, il Cliente accetta che a ciascuno dei contratti si applichi un'unica autorizzazione di addebito diretto, il cui importo potrà variare nel tempo in ragione della sottoscrizione di nuovi contratti e della risoluzione dei contratti esistenti.

7.2. Usi del Cliente

Qualora il Cliente desideri che, per il pagamento delle fatture emesse ai sensi del Contratto, Cegid si attenga a particolari modalità in uso presso il Cliente (ad esempio, l'inserimento di un riferimento particolare su ogni fattura o l'implementazione di un particolare processo di comunicazione relativo a tali fatture, ecc.), il Cliente deve comunicare a Cegid tali peculiarità prima della sottoscrizione del Contratto in modo che Cegid possa tener conto di tali richieste e potenzialmente includere tali particolari disposizioni nell'ambito di specifiche condizioni generali del Contratto. La mancata comunicazione da parte

del Cliente a Cegid prima della sottoscrizione non costituisce in nessun caso giustificato motivo di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente delle fatture dovute a Cegid.

7.3. Mancato pagamento

Nel caso in cui il Cliente non paghi il prezzo concordato tra le Parti, e senza pregiudizio per qualsiasi altro ricorso che Cegid possa intraprendere nei confronti del Cliente per ottenere il risarcimento della perdita subita a causa di tale inadempimento, Cegid si riserva il diritto, quindici (15) giorni dopo l'invio di una formale intimazione di pagamento, sotto forma di lettera raccomandata, rimasta parzialmente o totalmente senza effetto, di sospendere il Servizio e qualsiasi servizio in corso fino al completo pagamento delle somme dovute; e/o di risolvere il Contratto in corso per effetto di legge, ai sensi dell'articolo "Risoluzione", senza la necessità di un ulteriore avviso formale.

Inoltre, Cegid addebiterà un interesse di mora non scaricabile a un tasso pari a tre (3) volte il tasso di interesse legale in vigore, che non potrà essere inferiore a un tasso annuo del 5%, senza necessità di un sollecito o di un preavviso formale. Gli interessi saranno calcolati, per ciascun giorno di ritardo, dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per i costi sostenuti da Cegid.

Tali indennità non saranno applicate nei casi in cui il Cliente dimostri di essere soggetto a procedure di amministrazione controllata o di liquidazione coatta.

7.4. Generale

Cegid si riserva il diritto di stabilire le modalità di imputazione dei pagamenti parziali effettuati dal Cliente agli importi dovuti dal Cliente a Cegid.

Il Cliente non potrà porre in essere alcuna compensazione con gli importi allo stesso dovuti da Cegid ai sensi del Contratto, o di qualsiasi altro contratto in essere tra le Parti, senza il preventivo consenso scritto di Cegid.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8. DATI DEL CLIENTE E SICUREZZA

Le disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei Dati Personali sono riportate nell'Allegato *Policy di Protezione dei Dati Personali*.

Il Cliente è responsabile dell'adozione di tutte le misure necessarie per (i) garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità di tutti i Dati del Cliente coinvolti direttamente o indirettamente durante l'utilizzo dei Pacchetti Software, dei Software di Terzi o di qualsiasi altro *software* durante la prestazione dei Servizi Professionali, e (ii) in particolare, assicurare la tempestiva attuazione di tutte le misure necessarie per il *backup* e il recupero dei Dati del Cliente.

A tale riguardo, il Cliente è l'unico responsabile del *backup* dei Dati del Cliente e riconosce che sia responsabilità del Cliente:

- effettuare copie di *backup* dei Dati del Cliente durante tutte le fasi di esecuzione del progetto, con frequenza regolare e adeguata alla sua attività commerciale; e
- verificare regolarmente il contenuto dei *backup* effettuati.

Prima di qualsiasi intervento da parte di Cegid, il Cliente si impegna ad effettuare un *backup* di tutti i Dati del Cliente. Il Cliente dovrà altresì adottare tutte le misure necessarie alla protezione del proprio sistema informatico, anche contro *virus*, *worm* e altri sistemi di intrusione ostili. Le operazioni di recupero o ricostruzione di Dati del Cliente, di programmi o *file* persi o deteriorati esulano dall'oggetto del Contratto.

Le disposizioni relative alla sicurezza dei Dati Personali sono inserite nell'Allegato *Policy di Protezione dei Dati Personali*.

ARTICOLO 9. PRESTAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL CLIENTE

9.1. Osservanza delle disposizioni del Contratto da parte delle Controllate

Le Controllate possono usufruire dei Servizi Professionali ai sensi del Contratto alle stesse condizioni del Cliente. Il Cliente deve comunicare il contenuto del Contratto alle proprie Controllate che intendono usufruire dei Servizi Professionali e garantire che le Controllate rispettino tutti gli obblighi loro imposti dal Contratto. Il Cliente garantisce il rispetto delle disposizioni del Contratto da parte delle proprie Controllate e qualsiasi violazione del Contratto da parte delle Controllate del Cliente sarà considerata una violazione del Cliente.

In caso di inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto da parte di una delle Controllate del Cliente, Cegid potrà rivolgersi direttamente al Cliente per ottenere il risarcimento senza alcuna necessità di formale comunicazione alla Controllata interessata.

9.2. Disposizione delle Controllate

Qualsiasi Controllata che per qualsiasi motivo cessi di essere una Controllata, o che svolga un'attività in concorrenza con Cegid, perderà immediatamente e automaticamente il diritto di fruire dei Servizi Professionali previsti dal Contratto.

ARTICOLO 10. COLLABORAZIONE

L'esatto adempimento del Contratto e la corretta prestazione dei Servizi Professionali presuppongono una fattiva e costante collaborazione in buona fede tra le Parti. Pertanto, ciascuna Parte è tenuta:

- ad impegnarsi attivamente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa pregiudicare e/o ostacolare l'adempimento degli obblighi dell'altra Parte;
- a fornire, entro una data stabilita di comune accordo, tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esecuzione del Contratto; e
- ad avvisare l'altra Parte il più rapidamente possibile in caso di difficoltà e concordare la migliore soluzione nel più breve tempo possibile.

Le Parti si riuniranno con la frequenza necessaria per garantire la regolare esecuzione del Contratto e segnatamente per verificare l'esatta e corretta prestazione dei Servizi Professionali.

In particolare, il Cliente è responsabile della comunicazione a Cegid di (i) tutte le informazioni relative al Cliente necessarie per la corretta prestazione dei Servizi Professionali erogati e (ii) eventuali difficoltà di cui venga a conoscenza o delle difficoltà ragionevolmente prevedibili durante l'esecuzione dei Servizi Professionali in virtù della conoscenza che il Cliente ha del proprio settore di attività.

Inoltre, il Cliente si avvarrà di Utenti competenti, qualificati e formati per tutta la durata del Contratto

ARTICOLO 11. RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE

11.1. Responsabilità

L'obbligazione di Cegid di adempiere tutti i propri obblighi secondo i migliori *standard* professionali ed utilizzando la massima diligenza possibile, è un'obbligazione di mezzi.

Nella misura massima consentita dalla legge, Cegid è responsabile esclusivamente per i danni diretti e prevedibili derivanti da una violazione dei suoi obblighi contrattuali; la responsabilità di Cegid non si estende ai danni derivanti da un evento che non sia strettamente connesso all'inesatta o alla mancata esecuzione del Contratto. Per espresso accordo tra le Parti, i danni indiretti per i quali Cegid non può essere ritenuta responsabile includono: perdita operativa, mancato guadagno od ogni altra perdita finanziaria derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare i Pacchetti Software, il Software di Terzi o il Servizio SaaS da parte del Cliente o dalla non corretta prestazione dei Servizi Professionali, danno reputazionale e qualsiasi perdita o danneggiamento delle informazioni per cui Cegid non può essere ritenuta responsabile. Eventuali danni subiti da terzi costituiscono un danno indiretto e non danno luogo a risarcimento danni.

Qualora Cegid sia ritenuta responsabile a seguito della mancata o inesatta esecuzione del Contratto, o per qualsiasi altra causa ad essa imputabile, il Cliente potrà esigere un risarcimento il cui importo complessivo sarà limitato ai danni diretti e prevedibili subiti dal Cliente e che, in ogni caso, non potrà essere superiore agli importi pagati dal Cliente per i Servizi Professionali nei 12 (dodici) mesi antecedenti al verificarsi dell'evento dannoso che ha determinato la responsabilità di Cegid.

Le Parti riconoscono che i prezzi indicati nel Contratto riflettono la ripartizione dei rischi previsti del Contratto e l'assetto economico perseguito dalle Parti e che il Contratto non sarebbe stato concluso alle presenti condizioni senza le limitazioni di responsabilità ivi previste. Le Parti convengono espressamente che le predette limitazioni di responsabilità resteranno valide anche successivamente alla cessazione del Contratto.

11.2. Assicurazione

Cegid si impegna a mantenere in vigore una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale a copertura dei danni che possano verificarsi durante l'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12. GARANZIE FORNITE DAL CLIENTE

Il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne Cegid da qualsiasi azione da parte di terzi derivante o correlata all'utilizzo da parte di Cegid di qualsiasi Pacchetto *Software* o *software* che il Cliente abbia messo a disposizione di Cegid ai sensi del Contratto. A tale riguardo, il Cliente dovrà pagare tutti i danni subiti da Cegid.

ARTICOLO 13. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Impregiudicati gli altri diritti e mezzi di tutela previsti dal Contratto, ciascuna Parte può risolvere il Contratto per inadempimento essenziale del Contratto ad opera dell'altra Parte.

La risoluzione del Contratto produrrà i suoi effetti 3 (tre) mesi dopo il ricevimento da parte della Parte inadempiente di una lettera raccomandata contenente i dettagli dell'inadempimento, salvo che la Parte inadempiente non dimostri di aver posto rimedio all'inadempimento prima della scadenza del predetto periodo di preavviso.

ARTICOLO 14. FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori; e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali.

Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all'altra Parte, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l'esecuzione delle proprie obbligazioni.

Qualora l'impedimento sia temporaneo, il termine per l'adempimento dell'obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell'evento di forza maggiore. La Parte che invochi la presente disposizione dovrà tenere informata l'altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

Qualora l'impedimento sia permanente, il Contratto è risolto di diritto e le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall'articolo 1256 del codice civile.

ARTICOLO 15. RISERVATEZZA

Tutti i documenti, i dati (compresi i Dati del Cliente), i prodotti e/o il *know-how*, indipendentemente dall'esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale ed indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la "**Parte Divulgante**") all'altra Parte (il "**Destinatario**"), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i termini e le condizioni del Contratto, saranno considerati riservati (le "**Informazioni Riservate**").

Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che (i) erano in possesso del Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante, a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, (ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e legalmente acquisite dal Destinatario a prescindere dal Contratto.

Il Destinatario si asterrà dall'utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi estranei all'esecuzione del Contratto, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al presente articolo.

In deroga a quanto precede, il Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, di un'autorità amministrativa o di altro ente pubblico; a condizione, tuttavia, che il Destinatario, salvo che non sia vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare.

Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente Articolo da parte del Destinatario costituiranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e manleverà la Parte Divulgante per il danno patito.

Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui al presente Articolo per l'intera durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto.

A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all'altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all'altra Parte che provvederà alla distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. Nessuna Parte, in nessun caso, potrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo previo consenso scritto dell'altra Parte.

ARTICOLO 16. SUBAPPALTO

Il Cliente accetta che Cegid possa liberamente, anche senza prelieve formalità, subappaltare tutti o alcuni dei suoi obblighi derivanti dal Contratto. In caso di subappalto, Cegid rimane l'unica responsabile del rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi imposti dal Contratto.

Le Parti convengono che le disposizioni relative ai subresponsabili ai sensi delle Norme Applicabili siano inserite nell'*Allegato Policy di Protezione dei Dati Personali*.

ARTICOLO 17. CESSIONE

Il Contratto, così come i diritti o gli obblighi da esso previsti, possono essere ceduti o trasferiti da una delle Parti, previo accordo scritto dell'altra Parte, a condizione che la cessione non vada a vantaggio di un concorrente della Parte ceduta e/o non causi un pregiudizio comprovato e significativo a quest'ultima. In caso di cessione, la Parte cedente sarà sollevata dai suoi obblighi ai sensi del Contratto e non potrà essere ritenuta responsabile in solido per l'esecuzione del Contratto da parte del cessionario.

ARTICOLO 18. PATTO DI NON SOLLECITAZIONE

Per l'intera durata del Contratto e per 2 (due) anni dalla sua cessazione, il Cliente non potrà, per alcun motivo, assumere, ingaggiare o commissionare lavori, direttamente o indirettamente attraverso un intermediario, a qualsiasi dipendente di Cegid che abbia preso parte all'adempimento del Contratto, indipendentemente dalla sua specializzazione.

In caso di violazione del presente articolo, il Cliente pagherà immediatamente a Cegid un'indennità pari alla retribuzione lorda per gli ultimi 18 (diciotto) mesi di lavoro dell'interessato, oltre ai contributi dovuti dal datore di lavoro, impregiudicati gli altri diritti e strumenti di tutela a disposizione di Cegid.

ARTICOLO 19. NORMATIVE

19.1. Normativa Sociale

Cegid si impegna ad ottemperare tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, ed in particolare a fornire al Cliente, su richiesta, tutti i certificati che il Cliente abbia il diritto di richiedere. I dipendenti di Cegid devono rimanere dipendenti di Cegid in ogni momento. I dipendenti di Cegid svolgono le loro funzioni, sotto la direzione, la supervisione e la responsabilità di Cegid, che sarà responsabile, per l'intera durata del Contratto, della loro gestione amministrativa, contabile e sociale.

19.2. Conformità

Il Cliente dichiara, in nome proprio e per conto di qualsiasi società affiliata ai sensi dell'articolo L.233-3 del Codice di commercio francese o di qualsiasi persona o entità che agisca per suo conto:

- di applicare e rispettare le normative dei Paesi in cui è presente o svolge la propria attività, in termini di etica, lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro, e in particolare (senza che questo elenco sia esaustivo) le disposizioni nordamericane (FCPA), britanniche (Bribery Act) e francesi (Legge Sapin II);
- di non essere presente in alcun elenco di sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti;
- di non svolgere alcuna attività, direttamente o indirettamente, in Paesi sottoposti a embargo e/o sanzioni e in particolare nei seguenti Paesi: Corea del Nord, Cuba, Iran, Libia, Sudan, Siria, Russia, ecc. .

Il Cliente si impegna a comunicare senza indugio a Cegid qualsiasi violazione delle disposizioni di cui sopra. In caso di violazione da parte del Cliente ai sensi di questa clausola, Cegid si riserva il diritto di risolvere di diritto, conformemente all'articolo "Risoluzione".

19.3. Esportazioni

Il Cliente si impegna a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni in vigore, a titolo meramente esemplificativo, in Italia, nel Regno Unito, nell'Unione Europea e negli Stati Uniti.

ARTICOLO 20. VARIE

20.1. Indipendenza delle Parti

Le Parti sono indipendenti tra loro e opereranno di conseguenza. È esclusa qualsiasi costituzione di agenzie, associazione, *partnership* o *joint ventures*.

Ciascuna delle Parti non assumerà impegni o sosterrà oneri o spese per conto o a nome dell'altra Parte.

20.2. Intero accordo

Le Parti riconoscono che il Contratto, unitamente a tutte le altre condizioni ivi incorporate per riferimento, contiene tutte le condizioni convenute tra le Parti in merito all'oggetto del Contratto e sostituisce tutti gli impegni precedenti, verbali o scritti, pattuiti tra le Parti in merito all'oggetto del Contratto. Il Contratto prevale su ogni altro documento, comprese le condizioni generali di acquisto del Cliente.

20.3. Modifiche

Il Contratto può essere modificato solo per iscritto e con la sottoscrizione di rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti.

Le Parti hanno valutato i rischi connessi all'esecuzione del Contratto, che accettano, e rinunciano a qualsiasi rinegoziazione delle condizioni, a prescindere dalle circostanze. È pertanto espressamente convenuto tra le Parti che sia esclusa l'applicazione dell'articolo 1467 del codice civile.

20.4. Rubriche

Le rubriche del Contratto sono riportate unicamente allo scopo di facilitare la lettura dei documenti contrattuali. Qualora la rubrica di un paragrafo o di un articolo in un documento contrattuale alteri la comprensione del testo, si ha riguardo esclusivamente al testo del paragrafo o dell'articolo e non alla sua rubrica.

20.5. Nullità parziale

Qualora una qualsiasi disposizione del Contratto o la sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza sia in qualsiasi misura invalida o inapplicabile, ciò non influirà sulla rimanente parte del Contratto o sulla sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza diverse da quelle interessate dall'invalidità o inapplicabilità. Ogni altra disposizione del Contratto resterà valida e applicata nella misura massima consentita dalla legge.

20.6. Esclusione di rinuncia

Il mancato esercizio da parte di una delle Parti di un diritto ai sensi del Contratto non deve essere interpretato come una rinuncia a tale diritto e non pregiudica il diritto della Parte in questione di avvalersi successivamente di tale diritto.

20.7. Riferimento Commerciale

Il Cliente autorizza Cegid a menzionare liberamente il nome del Cliente e a utilizzare e/o riprodurre il logo e/o i marchi del Cliente come riferimento commerciale in documenti commerciali e annunci stampa in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e sui documenti utilizzati e/o predisposti da Cegid nell'ambito del Contratto.

ARTICOLO 21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è disciplinato dal diritto italiano, per quanto attiene sia alle norme formali che sostanziali.

In mancanza di una composizione bonaria della controversia, le parti deferiscono la loro controversia al Tribunale di Milano, cui è attribuita competenza esclusiva, a prescindere dalla pluralità di convenuti o dall'escussione di garanzie di terzi, anche per i procedimenti d'urgenza e cautelari sia sommari che di parte..

ALLEGATO “Policy di Protezione dei Dati Personali (esclusi i servizi SaaS)”

La presente Appendice si applica al trattamento dei Dati Personali eseguito in esecuzione o comunque nell'ambito del contratto regolante i rapporti tra Cegid e il Cliente.

Si conviene che la presente Appendice si aggiunge ed integra quanto previsto dal Contratto.

1. Principi generali:

1.1 In applicazione delle Norme Applicabili e nell'ambito del Contratto:

- il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali;
- Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.

1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente.

Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L'ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente.

Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.

1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l'esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.

1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Dati Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.

1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l'esecuzione del contratto.

1.6 Qualora sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell'articolo 46 del GDPR, all'esterno:

- Dell'Unione europea;
- dello Spazio economico europeo;
- di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili.

2. Sicurezza dei Dati Personali

2.1 Ai sensi dell'articolo 32(1) del GDPR, il Cliente e Cegid si impegnano ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Le misure adottate da Cegid sono elencate in un documento che illustra le misure di salvaguardia, la cui ultima versione è a disposizione del Cliente su richiesta.

2.2 Cegid assicura che le persone incaricate del trattamento dei Dati Personali hanno assunto idonei obblighi di riservatezza.

3. Collaborazione con il Cliente

3.1 Cegid comunicherà al Cliente senza indebito ritardo la ricezione di eventuali richieste, indagini o contestazioni, sia da parte di autorità che di soggetti interessati, relative al trattamento dei dati svolto per conto del Cliente.

In qualità di titolare del trattamento, il Cliente ha la responsabilità in ordine alla risposta da fornire all'interessato e Cegid non risponderà a tali richieste, ma, tenendo conto della natura del trattamento dei Dati Personali, Cegid si impegna, attraverso adeguate misure tecniche e organizzative, per quanto possibile, ad assistere il Cliente nell'adempimento dei suoi obblighi concernenti la risposta a tali richieste.

3.2 Su richiesta scritta, Cegid fornisce al Cliente, a spese di quest'ultimo, tutte le informazioni utili in suo possesso al fine di aiutare il Cliente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, a soddisfare le prescrizioni delle Norme Applicabili relative alla valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata dal Cliente, alla consultazione preventiva dinanzi all'autorità di controllo competente che potrebbe derivarne, alla predisposizione di adeguate misure tecniche ed organizzative ed alla notifica di una violazione di dati personali all'autorità di controllo competente o all'interessato.

4. Notifica della violazione dei dati

4.1. Cegid informerà il Cliente senza indebito ritardo di qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione accidentale o illecita, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, memorizzati o altrimenti trattati (la “Violazione dei Dati”).

4.2. Cegid fornirà al Cliente senza indebito ritardo rispetto alla notifica della Violazione dei Dati e nei limiti del possibile, le seguenti informazioni:

- le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- le categorie e il numero approssimativo di registrazioni di Dati Personali interessate;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- la descrizione delle misure adottate o proposte da Cegid per fronteggiare la violazione dei dati, comprese, se del caso, le misure per mitigarne i possibili effetti pregiudizievoli.

5. Subresponsabile

5.1 Cegid può incaricare soggetti subresponsabili del trattamento dei Dati Personali solo nei casi in cui sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto.

5.2. Cegid si impegna in ogni caso a scegliere subresponsabili che forniscano sufficienti garanzie per l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle Norme Applicabili.

5.3. Cegid imporrà ai suoi subresponsabili, sulla base di un contratto, obblighi in materia di protezione dei dati personali almeno equivalenti a quelli stabiliti nel Contratto e nelle Norme applicabili. Cegid rimane pienamente responsabile nei confronti del Cliente per l'adempimento degli obblighi da parte del subresponsabile.

5.4. Cegid può incaricare solo un subresponsabile che:

- sia stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure;
- sia stabilito negli Stati Uniti d'America e sia in possesso della certificazione *Privacy Shield*, oppure;
- offra una delle adeguate misure di salvaguardia in applicazione dell'articolo 46 del GDPR.

5.5. Su richiesta scritta viene fornito l'elenco dei subresponsabili di Cegid. Cegid si impegna ad informare il Cliente di eventuali integrazioni o sostituzioni di subresponsabili nel più breve tempo possibile. Queste informazioni rappresentano le informazioni al Cliente ai sensi dell'Articolo 1.6.

Il Cliente ha il diritto di opporsi per iscritto a tale integrazione o sostituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni.

L'assenza di obiezioni da parte del Cliente decorso tale termine comporta l'accettazione del subresponsabile.

In caso di obiezione da parte del Cliente, Cegid può fornire al Cliente elementi che potrebbero fare venire meno le sue obiezioni. Qualora il Cliente ribadisca le sue obiezioni, le Parti si impegnano a discutere in buona fede in ordine alla prosecuzione del Contratto.

6. Conformità e controllo

Su richiesta, Cegid invierà al Cliente via e-mail ogni documento necessario per comprovare l'adempimento delle obbligazioni di Cegid in qualità di responsabile del trattamento. Ogni altra modalità per l'invio di tali documenti sarà a carico del Cliente.

Il Cliente può richiedere ulteriori chiarimenti a Cegid qualora i documenti forniti non gli consentano di verificare il rispetto da parte di Cegid degli obblighi assunti ai sensi del Contratto in qualità di responsabile del trattamento. In tal caso, il Cliente deve presentare una richiesta scritta a Cegid, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, motivando e documentando la richiesta di ulteriori chiarimenti. Cegid si impegna a rispondere nel più breve tempo possibile.

Qualora, nonostante la risposta di Cegid, il Cliente contesti la veridicità o la completezza delle informazioni trasmesse o in caso di rischi imminenti per la sicurezza dei Dati Personali, il Cliente può effettuare un controllo in loco, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) il Cliente presenta una richiesta scritta di controllo in loco a Cegid, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, motivando e documentando la propria richiesta;
- (ii) Cegid si impegna a fornire una risposta al Cliente specificando l'ambito e le condizioni del controllo in loco. Poiché la sicurezza del sistema informatico e dei *data center* di Cegid si basa sul loro accesso limitato, l'ambito del controllo in loco sarà limitato ai trattamenti che consentano a Cegid di gestire il Servizio e/o l'esecuzione degli obblighi contrattuali in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali affidati a Cegid dal Cliente. Il controllo non dovrà superare i 2 (due) giorni lavorativi che saranno fatturati da Cegid al Cliente alle tariffe in vigore al momento del controllo;
- (iii) tale controllo può essere effettuato dai revisori interni del Cliente o può essere affidato a qualsiasi fornitore di servizi scelto dal Cliente che non sia in rapporto di concorrenza con Cegid;
- (iv) i revisori devono espressamente impegnarsi a non divulgare le informazioni raccolte presso Cegid, indipendentemente da come siano state ottenute. I revisori devono sottoscrivere un patto di riservatezza che va trasmesso a Cegid prima che il controllo abbia luogo.

Resta inteso che tale controllo non deve compromettere il funzionamento del Servizio e/o l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

I revisori mettono a disposizione di Cegid la relazione di controllo prima di concluderla, in modo che Cegid possa formulare eventuali osservazioni. La relazione finale dovrà tenere conto e rispondere alle predette osservazioni. La relazione di controllo sarà quindi inviata a Cegid e sarà oggetto di discussione nell'ambito di una riunione tra le Parti.

Qualora la relazione di controllo finale riveli una violazione degli impegni assunti in relazione al Servizio e/o alle obbligazioni contrattuali, Cegid deve proporre un piano di azioni correttive entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla riunione tra le Parti.

Ai fini della presente clausola, per “giorno lavorativo” si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì che non sia un giorno festivo in Italia.

Ad eccezione dei mutamenti di circostanze ed eventi che giustificano l'esecuzione di un controllo entro un termine più breve, i controlli possono essere effettuati dal Cliente presso la sede di Cegid solo una volta durante il Periodo Iniziale del Contratto, e successivamente solo una volta per ogni Periodo di Servizio.

7. Descrizione del trattamento

La natura delle operazioni effettuate sui Dati Personali, le finalità del trattamento, i Dati Personali trattati, la categoria di interessati e la durata del trattamento sono descritti nell'apposito documento disponibile sul portale *online* del Cliente.